

ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI - 2021

STRUTTURE DI RICARICA VEICOLI ALIMENTATI A ENERGIA ELETTRICA

01. NOZIONE

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito imponibile oppure la detraibilità dall'imposta dovuta.

Esiste una basilare differenza fra **spesa detraibile** ed **onere deducibile**.

RICORDA: per **deducibile** s'intende un onere che si porta in diminuzione dal **reddito complessivo**, successivamente si calcola l'imposta.

RICORDA ANCORA: per **detraibile** s'intende quando si porta in diminuzione **dall'imposta**, una percentuale della spesa sostenuta.

Va chiarito per rispondere a molte domande poste, **oneri e spese nella generalità dei casi, salvo rare eccezioni** (es.: affitto giovani agricoltori) **non danno diritto a rimborsi d'imposta**; se la percentuale da portare in diminuzione dall'imposta supera l'imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con alcun rimborso.

02. L'ONERE O LA SPESA DI QUESTA SCHEDA

ONERE E/O SPESA	STRUTTURE DI RICARICA VEICOLI ALIMENTATI A ENERGIA ELETTRICA
Norma legislativa	Art. 16-ter DL 1039/2013 - Art. 9 DM Mise 20.03.2019
Deducibile/Detraibile	Detraibile
Misura	50% - 110%
Rigo della Dichiarazione	RP 56 Codice 2 o Codice 3
Rigo del Modello 730	E 56 Codice 2 o Codice 3

DOCUMENTI DA CONSERVARE

Documentazione che comprovi la spesa compreso il mezzo di pagamento utilizzato.

La detrazione spetta **per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021**, relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW, incluse le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento.

Deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard e non accessibili al pubblico.

Si deve, dunque, **trattare di un punto di ricarica:**

- di potenza standard che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico, di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private o il cui scopo principale non è ricaricare veicoli elettrici e che non sono accessibili al pubblico (lett. d);
- non accessibile al pubblico, vale a dire installato in un edificio residenziale privato o in una sua pertinenza, riservato esclusivamente ai residenti; oppure destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all'interno di una stessa entità, installato all'interno di una recinzione dipendente da tale entità; oppure installato in un'officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico (lett. h)).

Le spese devono essere di **ammontare non superiore a 3.000 euro e la detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo.**

Possono beneficiare della detrazione i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle società (IRES) che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese sono rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l'immobile o l'area in base ad un titolo idoneo (*Risoluzione 28.02. 2019, n.32/E*).

Fermo restando il limite complessivo di euro 3.000, la detrazione spetta anche per le spese sostenute per le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento quali, ad esempio, i costi di allaccio (*Circolare 10.04 2019, n. 8/E*).



La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali.

I pagamenti sono effettuati dai contribuenti con **mezzi di pagamento tracciabili**.

Il **Codice 3** va utilizzato esclusivamente per le spese sostenute dal **1° luglio 2020 congiuntamente a uno degli interventi c.d. trainanti** e individuati con i codici '30', '31', '32' e '33' della sezione III C.

In tal caso l'aliquota della detrazione è aumentata al 110%.

